

REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE



AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO ...

Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss. mm. e ii.

MISURA 10

Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

SOTTOMISURA 10.2

Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 10.2.3

Supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo

BANDO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE n. G05285 del 18/04/2023

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

N. 10.2.3 - ____ - ____ - ____/____/____-____

(Numero composto da: Tipologia di operazione-ADA LC o LN o LS- provincia- data-numero progressivo es. 10.2.3-LN-VT-15/09/2022-01)

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) _____

Denominazione beneficiario _____

CUAA _____

Partita IVA _____

CF _____

Codice domanda di sostegno _____

Determinazione di ammissione al finanziamento n. _____ del ____/____/____

Costo totale dell'operazione ammesso al finanziamento Euro _____

Contributo totale ammesso al finanziamento Euro _____

IL DIRIGENTE DELL'AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO

PREMESSO CHE

con deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, sono state approvate le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” che dettano le linee di indirizzo e definiscono le disposizioni attuative generali delle misure del PSR Lazio 2014-2020 (di seguito denominate “linee di indirizzo”);

con deliberazione della Giunta Regionale n. 133 del 28/03/2017, si è provveduto ad approvare il “*Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*”. Disposizioni regionali di attuazione per le misure “a investimento”, modificata ed integrata con le determinazioni n. G09774 del 17/07/2019 e n. G13113 del 30/09/2022, con le quali, tra l'altro, sono state approvate rispettivamente le disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure a investimento e le Check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture unitamente alle percentuali di riduzione da applicarsi in caso di mancato rispetto delle norme previste;

con determinazione dirigenziale n. G03831 del 15/04/2016 sono stati definiti i criteri ed i principi per la definizione delle spese ammissibili del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;

con determinazione dirigenziale n. G05285 del 18/04/2023 pubblicata sul BUR del Lazio n. 32 del 20/04/2023, è stato approvato il bando pubblico relativo alla Tipologia di operazione 10.2.3 “Conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo” (di seguito denominato “bando pubblico”);

il soggetto beneficiario _____ CUA _____ in attuazione del suddetto bando pubblico, ha presentato la domanda di sostegno codice n. _____ e gli allegati richiesti;

con determinazione n. G09698 del 13 luglio 2023, pubblicata sul BUR del Lazio n. 57 del 18/07/2023, è stato approvato l'elenco regionale delle domande di sostegno presentate in adesione al bando pubblico;

con nota prot. _____ del _____ l'Area Decentrata Agricoltura competente ha incaricato la commissione per l'istruttoria della domanda di sostegno n. _____;

con nota prot. _____ del _____ è stata inviata al beneficiario la comunicazione di avvio del procedimento dell'istruttoria della domanda di sostegno n. _____ ai sensi della legge n. 241/90 e ss. mm. e ii;

la commissione incaricata dell'istruttoria ha accertato che la domanda di sostegno n. _____ soddisfa tutte le condizioni ed i requisiti previsti dal bando pubblico ed ha compilato con esito positivo:

- la *check list* di controllo della domanda di sostegno della Tipologia di operazione 10.2.3 “Supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo, approvata da AGEA come sistema di Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) e presente nel SIAN, nella quale sono riportati gli Impegni, Criteri e Obblighi (ICO) e per ognuno di essi gli Elementi di Controllo (EC) e i relativi “passi”;
- le *check list* relative alla ragionevolezza della spesa ed alle procedure di appalto, utilizzando i modelli validati da AGEA, e successivamente allegate all'istruttoria completa della domanda di sostegno presente nel sistema informatico SIAN (solo per beneficiari pubblici);

il beneficiario, con l'adesione al regime di aiuti attivato con la presente misura e tipologia di operazione, ha reso dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, per le quali si rinvia a quanto espressamente riportato e sottoscritto nella domanda di sostegno e nell'allegato 2 al bando, presentato con la domanda di sostegno;

è stato verificato, dalla commissione incaricata dell'istruttoria della domanda di sostegno, il rispetto dei requisiti e delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione fissati dal bando ed al progetto presentato è stato attribuito un punteggio pari a _____ punti;

con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata approvata e autorizzata l'operazione per un costo ammesso di euro _____ ed un contributo concesso di euro _____;

per quanto in premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto di concessione,

DISPONE

la concessione a favore del beneficiario _____ CUA _____, del contributo complessivo di euro _____ a fronte di un costo totale dell'operazione ammesso di euro _____ per il sostegno richiesto con domanda n. _____ nell'ambito della Tipologia di Operazione 10.2.3 “Supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo” alle condizioni e con i vincoli stabiliti con il bando approvato con determinazione dirigenziale n. G05285 del 18/04/2023 e richiamati nei successivi articoli.

Articolo 1

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERAZIONE

È di seguito riportato il quadro economico riepilogativo con le voci di spesa e gli importi come da domanda di sostegno e a seguito delle valutazioni istruttorie:

Codice sotto intervento	Sotto intervento	Importo richiesto			Importo ammesso			
		Imponibile € (IVA esclusa)	IVA (€)	Contributo (€)	Imponibile € (IVA esclusa)	IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)
1	Realizzazione di campi catalogo e nuclei di animali a fini culturali, dimostrativi e di valorizzazione dei prodotti da essi derivati, inclusi costi di impianto, costi di innesto							
2	Personale in quota parte per le attività effettivamente sostenute e attinenti alla presente tipologia di operazione							
3	Realizzazione di convegni, incontri ecc., finalizzati alla divulgazione delle attività							
4	Predisposizione, realizzazione e diffusione di materiale divulgativo							
5	Consulenze da parte di esperti							
6	Spese generali esclusivamente per spese di progettazione (fino ad un massimo del 5%)							
	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

L'aliquota di sostegno del contributo pubblico calcolata in percentuale sul costo totale dell'investimento ammesso è pari al 100%.

Articolo 2

CRONOPROGRAMMA E TERMINE DEGLI INTERVENTI

Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 10 del bando pubblico, il termine entro il quale effettuare il progetto, secondo il cronoprogramma presentato in allegato alla domanda di sostegno, è pari a _____ mesi dalla sottoscrizione del presente provvedimento di concessione, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dall'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 14 del bando pubblico.

La conclusione del progetto deve essere comunicata con PEC all'ADA competente, entro il termine previsto per l'esecuzione del progetto e da tale comunicazione decorrono 60 giorni per la presentazione della domanda di erogazione del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

Articolo 3

IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

- Il beneficiario dovrà rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni previsti dal bando pubblico approvato con determinazione n. G05285 del 18/04/2023, dalla D.G.R. n. 147 del 5 aprile 2016 e ss.mm.ii., dalla D.G.R. n. 133/2017 e ss.mm.ii., quelli sottoscritti nel "Quadro I – Dichiarazioni ed Impegni" della domanda di sostegno e nell'allegato 2 al bando presentato con la domanda di sostegno.
- Il beneficiario deve eseguire gli interventi nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie definite in fase di ammissibilità e richiamate nel presente provvedimento.
- Il beneficiario deve consentire, pena la decadenza totale dall'aiuto concesso, l'accesso alla propria sede e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni.
- Il beneficiario deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda ed approvato con il presente provvedimento di concessione.
- Il beneficiario deve assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile, senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell'intervento.
- Il beneficiario deve tenere sollevata e indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle attività riconducibili all'intervento finanziato dalla tipologia di operazione 10.2.3.

7. Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, il beneficiario ha l'obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta della Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

L'Autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui sopra. Tale periodo è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica)

8. Il beneficiario dovrà rispettare, inoltre, i seguenti obblighi e prescrizioni:

- I. essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed avere un DURC regolare, pena la decadenza totale della domanda e revoca del sostegno;
- II. conformarsi, nell'attuazione del progetto, alla normativa vigente in materia di tutela della biodiversità agraria, con particolare riferimento alla L. R. n. 15/2000 e alle "Linee guida Nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animali e microbica di interesse agrario" (D.M. MiPAAF del 6 luglio 2012), pena il mancato riconoscimento delle spese sostenute;
- III. al fine di garantire l'unicità del finanziamento, sono esclusi dal sostegno della presente tipologia di operazione, in particolare, gli interventi sostenuti dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), sottomisura 10.2 – "Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura" e sottomisura 16.2, finalizzate alla conservazione, salvaguardia ed uso sostenibile della biodiversità animale ad interesse zootecnico nonché le tipologie di operazione 10.1.8, 10.1.9, 10.2.2, del PSR Lazio 2014-2020;
- IV. rispettare le norme sulla trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, indicare su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi alle attività e agli interventi realizzati il Codice Unico di Progetto (CUP) riportato nel frontespizio del presente provvedimento di concessione; tale codice è obbligatorio per tutti gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con i fondi comunitari e pertanto anche per le azioni e gli interventi relativi ai contributi concessi con il presente provvedimento. Il CUP, pertanto, dovrà essere richiamato nei documenti contabili, cartacei e informatici di cui è richiesta la presentazione agli uffici istruttori per le verifiche relative alle domande di pagamento, pena il non riconoscimento delle spese sostenute;
- V. assicurare che i requisiti che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di sostegno siano mantenuti sino all'erogazione del pagamento finale;
- VI. assicurare che i requisiti che hanno determinato il punteggio assegnato in fase di istruttoria della domanda di sostegno siano mantenuti sino all'erogazione del pagamento finale;
- VII. realizzare il progetto e gli impegni finanziati, fatta salva la parziale realizzazione dei lavori e delle attività prevista all'articolo 16 del bando;
- VIII. rispettare il termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 13 del bando;
- IX. rispettare il termine per la presentazione della domanda di saldo, comunicando la conclusione del progetto via PEC all'ADA competente dalla cui data decorrono 60 giorni per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- X. conservare gli esemplari di piante e animali per i quali si è ottenuto il finanziamento e in base ai quali è stato assegnato il punteggio utile in fase di valutazione della domanda di sostegno;
- XI. effettuare gli interventi di mantenimento e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli animali e le piante appartenenti alle varietà e alle razze ammesse a contributo;
- XII. allevare in purezza i capi delle risorse genetiche animali;
- XIII. non coltivare organismi geneticamente modificati (OGM);
- XIV. comunicare per iscritto ogni situazione che comporti l'impossibilità a mantenere gli impegni dovuta a cause eccezionali o di forza maggiore;
- XV. assolvere agli impegni di informazione e pubblicità indicati nell'allegato 4 al bando;
- XVI. fornire dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione, nonché le informazioni, attinenti all'operazione finanziata, necessarie al sistema di valutazione del PSR, se richiesto dall'Autorità di gestione;
- XVII. garantire la conformità dell'operazione con gli obblighi in materia di appalti pubblici (solo per enti pubblici);
- XVIII. garantire l'assenza di prove false per ricevere il sostegno e di omissioni per negligenza;
- XIX. mantenere la stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

9. I seguenti obblighi ed impegni devono essere mantenuti per almeno 5 anni dal pagamento finale:

- I. conservare gli esemplari di piante e animali per i quali si è ottenuto il finanziamento e in base ai quali è stato assegnato il punteggio utile in fase di valutazione della domanda di sostegno;
- II. effettuare gli interventi di mantenimento e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli animali e le piante appartenenti alle varietà e alle razze ammesse a contributo;
- III. allevare in purezza i capi delle risorse genetiche animali;
- IV. non coltivare organismi geneticamente modificati (OGM);
- V. comunicare per iscritto ogni situazione che comporti l'impossibilità a mantenere gli impegni dovuta a cause eccezionali o di forza maggiore;
- VI. assolvere agli impegni di informazione e pubblicità indicati nell'allegato 4 al presente bando;
- VII. fornire dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione: con il fine di monitorare lo stato di avanzamento del Programma. L'Autorità di gestione del PSR Lazio potrà attivare la raccolta di dati e informazioni sulla fase realizzativa delle singole iniziative finanziate. Il beneficiario del sostegno, pertanto, su richiesta dell'Autorità di gestione, sarà tenuto a fornire i dati e le informazioni sull'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione, nonché le informazioni, attinenti all'operazione finanziata, necessarie al sistema di valutazione del PSR;
- VIII. in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione

del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo:

- a. cessino o rilocalizzino l'attività oggetto del finanziamento al di fuori dell'area del programma;
- b. effettuino un cambio di proprietà dell'azienda ovvero degli immobili dove è stata realizzata la presente operazione che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
- c. apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

9. Gli enti pubblici sono tenuti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici.

Riduzioni ed esclusioni

I beneficiari devono rispettare gli obblighi e le prescrizioni sopra elencati e gli impegni riportati nella domanda di sostegno (Quadro I – Dichiarazioni ed Impegni della domanda di sostegno), sottoscritti al momento della sua presentazione, pena l'applicazione di riduzioni ed esclusioni del contributo concesso, con le modalità di seguito indicate.

Le violazioni di cui ai nn. da 1 a 4 riportate dal bando all'articolo 12, comma 2, comportano la revoca totale del contributo, mentre le altre violazioni sono soggette alle riduzioni ed esclusioni di cui alla D.G.R. n. 133/2017 e ss.mm.ii. Relativamente alla conformità dell'operazione con gli obblighi in materia di appalti pubblici, le riduzioni ed esclusioni applicabili sono stabilite dalla determinazione n. G09774 del 17/07/2019 e ss.mm.ii.

La D.G.R. n. 133 del 28/03/2017 e ss.mm.ii. stabilisce le seguenti due tipologie di riduzioni:

a) riduzioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014 nel caso in cui lo scostamento tra l'importo richiesto dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di una percentuale superiore al 10% l'importo a cui il beneficiario ha diritto dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento;

b) riduzioni per inadempienze di obblighi generali di derivazione comunitaria e di taluni altri obblighi comuni a più misure:

- rispetto dei criteri di ammissibilità al sostegno: il beneficiario deve assicurare che i requisiti che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di sostegno siano mantenuti sino all'erogazione del pagamento finale;
- rispetto dei criteri di selezione: il beneficiario deve assicurare che i requisiti che hanno determinato il punteggio assegnato in fase di istruttoria della domanda di sostegno siano mantenuti sino all'erogazione del pagamento finale;
- realizzazione degli interventi finanziati;
- conformità dell'operazione con gli obblighi in materia di appalti pubblici;
- rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 13;
- rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- informazione e comunicazione a cura del beneficiario. I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità degli interventi finanziati tramite il FEASR previsti dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dal Reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, allegato III, art. 2, e riportati all'articolo 38 delle "Linee di indirizzo". L'accertamento dell'eventuale mancato rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità comporta l'applicazione di una riduzione del 3%.
- comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 15 del presente bando;
- assenza di prove false per ricevere il sostegno e di omissioni per negligenza:

nel rispetto di quanto previsto all'art. 35.6 del Reg. (UE) 640/2014, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia ommesso di fornire le necessarie informazioni, il sostegno riguardante l'intera domanda è rifiutato o revocato integralmente.

Le inadempienze in argomento possono essere accertate nell'ambito dei controlli sulle domande di sostegno o di pagamento o nell'ambito dei controlli ex post di cui al successivo articolo 18 o dei controlli effettuati a qualsiasi titolo da altre Autorità.

Nei casi di falsa attestazione, si applicano anche le sanzioni e le procedure previste dalla legge italiana.

- Stabilità dell'operazione: in coerenza con quanto stabilito dall'art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013 per le operazioni che comportano la realizzazione di investimenti deve essere rispettato un periodo di stabilità di durata pari a 5 anni.
- Fornitura di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione.

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Articolo 4 ELEGGIBILITÀ DELLA SPESA

Per l'ammissibilità delle spese si fa riferimento a quanto previsto nella determinazione n. G03831 del 15/04/2016 e ss.mm.ii e dal bando pubblico.

Il contributo è concesso esclusivamente a copertura di spese connesse direttamente alla realizzazione del progetto, pertanto, sono escluse le spese inerenti all'ordinaria attività del proponente.

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

In deroga a quanto sopra stabilito, sono ammissibili a finanziamento, anche se sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno, le spese di progettazione relative agli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e ad investimenti materiali, per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno. Tali spese, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili se sostenute anteriormente a 12 mesi precedenti la presentazione della

domanda di sostegno.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai proponenti per attività o servizi resi prima dell'emissione del provvedimento di concessione contenente il dettaglio delle spese ammesse, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione. Pertanto, restano completamente a carico degli stessi proponenti.

Le operazioni finanziate dovranno essere completate entro il cronoprogramma del progetto di durata non superiore a 12 mesi a partire dalla sottoscrizione dell'atto di concessione e prorogabile al massimo per altri 2 mesi.

I pagamenti da parte dei beneficiari dovranno essere effettuati e quietanzati entro i 2 mesi successivi al completamento delle attività previste dal progetto, data entro la quale dovrà anche essere presentata la domanda di pagamento finale. Qualsiasi spesa effettuata al di fuori di tali termini sarà considerata non ammissibile a contributo. Ai fini della verifica del rispetto di tali date sarà presa a riferimento la data di effettivo pagamento delle spese da parte del beneficiario.

Il termine ultimo per l'eleggibilità della spesa viene specificato come segue: le fatture e i giustificativi di spesa devono essere emessi entro il termine di esecuzione del progetto mentre i pagamenti quietanzati possono essere sostenuti anche dopo il termine di esecuzione del progetto e fino al termine stabilito per la presentazione della domanda di pagamento.

Con l'eccezione delle spese di progettazione, le spese si intendono sostenute nel periodo di eleggibilità se l'obbligazione giuridica originaria alla base della spesa è sorta dopo la data di presentazione della domanda di sostegno ed è comunque conclusa entro il termine di esecuzione dei lavori.

Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere:

- imputabili all'operazione richiesta e aventi una diretta relazione con le operazioni da svolgere e gli obiettivi al cui raggiungimento la tipologia di operazione concorre;
- pertinenti rispetto all'operazione richiesta;
- diretta conseguenza della realizzazione dell'operazione;
- congrue rispetto all'operazione richiesta;
- necessarie per attuare l'operazione richiesta;
- eseguite nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile all'operazione considerata.

Qualora a completamento del progetto si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

Articolo 5 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Nel caso in cui per la realizzazione del progetto debbano essere acquistati nuovi esemplari delle risorse genetiche, l'acquisizione deve essere effettuata in tempo utile per permettere ai tecnici dell'ARSIAL di effettuare i controlli e produrre le attestazioni da presentare a corredo della domanda di pagamento.

Il tempo massimo concesso per il completamento del progetto finanziato pari a 12 mesi, escluse eventuali proroghe, decorre dalla sottoscrizione dell'atto di concessione. Per completamento del progetto finanziato si intende la conclusione di ogni attività in esso prevista, sia essa attinente a lavori, servizi o forniture, a eventi dimostrativi, culturali e di valorizzazione dei prodotti.

Il completamento delle attività previste dal progetto finanziato, attestato nel caso di lavori dalla dichiarazione di fine lavori, dovrà essere comunicato via PEC all'ADA competente. Dalla data di inoltro della suddetta comunicazione decorrono i sessanta (60) giorni continuativi e successivi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, completa di tutta la rendicontazione.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Articolo 6 VARIANTI E PROROGHE

Per la disciplina delle richieste di proroga, delle varianti in corso d'opera e degli adeguamenti tecnici si applicano l'articolo 32 delle "Linee di indirizzo" e l'articolo 14 del bando pubblico.

Per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici le varianti sono attuate in conformità a tale normativa.

Per gli altri investimenti, sono considerate varianti in corso d'opera le modifiche tecniche sostanziali al progetto ammesso a contributo. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Sono considerati, invece, adeguamenti tecnici di dettaglio nell'ambito della stessa categoria di spesa, comunque diversi dalle varianti in corso d'opera, le modifiche non sostanziali al progetto originario.

Le varianti che modificano il quadro economico della domanda di sostegno devono essere presentate oltre che per PEC anche su SIAN attraverso la specifica funzionalità.

Le varianti al quadro economico originario che derivano da un ribasso d'asta nel caso di appalti pubblici devono anche esse essere presentate su SIAN attraverso una specifica funzionalità.

Le proroghe del termine stabilito per il completamento del progetto possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate tempestivamente, e comunque prima della scadenza del cronoprogramma concesso, all'ADA competente che, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal

soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per l'ultimazione dei lavori.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'ADA competente, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori e, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato, con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso non possono essere concesse proroghe per un periodo superiore a 2 mesi.

Articolo 6

CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere riconosciute nei casi previsti e richiamati nell'articolo 33 dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla D.G.R. n. 147/2016.

Il verificarsi dei casi in argomento può comportare inadempienze da parte del beneficiario rispetto a criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi, di cui egli non sarebbe ovviamente responsabile. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare per iscritto la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale all'ADA competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui si trovi nelle condizioni di farlo. Il beneficiario deve, inoltre, trasmettere la documentazione probatoria atta a dimostrare la causa di forza maggiore o l'eccezionalità.

La mancata comunicazione della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, con la relativa documentazione probatoria, ovvero il mancato riconoscimento da parte dell'ufficio competente della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale, comporta l'applicazione delle riduzioni o esclusioni previste in funzione delle specifiche inadempienze rilevate come se le stesse non fossero avvenute per cause di forza maggiore ma per responsabilità del beneficiario.

Ai sensi dell'articolo 15 del bando, qualora per cause di forza maggiore, debitamente documentate, riconosciute dall'Amministrazione regionale, le colture o le piante siano distrutte e non sia possibile reimpiantarle con la medesima varietà, l'aiuto erogato non dovrà essere restituito.

Articolo 7

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'aiuto è erogato a copertura del 100% delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate in attuazione del progetto presentato ed approvato dalla competente struttura regionale.

Il contributo spettante è erogato dall'Organismo Pagatore (AGEA) a seguito della presentazione di domande di pagamento, corredate dalla documentazione pertinente, da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario con le modalità indicate all'articolo 16 del bando pubblico.

La compilazione, la stampa, l'inoltro e il rilascio informatico della domanda di pagamento devono essere effettuate esclusivamente mediante apposita procedura informatica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) nel portale SIAN.

Le domande di pagamento possono essere di acconto o di saldo finale.

Nel caso della tipologia di operazione 10.2.3 non è prevista l'erogazione di anticipi.

Acconto

Per le domande di pagamento di saldo si applica quanto stabilito dagli articoli 11 e 13 delle "Linee di indirizzo".

L'acconto in corso d'opera, a seguito di presentazione dello stato di avanzamento di opere ed attività già realizzate, può essere richiesto allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno al 30% della spesa ammissibile e non superiore al 80% (90% in caso di investimenti per i quali sia d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici), rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di contratti pubblici.

La spesa effettuata deve essere comprovata da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti.

Saldo

Per le domande di pagamento di saldo si applica quanto stabilito dall'articolo 12 delle "Linee di indirizzo".

La richiesta di erogazione del saldo deve essere effettuata entro 60 giorni dal termine di completamento del progetto. La conclusione del progetto deve essere comunicata per PEC all'ADA competente ed i 60 giorni decorrono dalla data di ricevimento della PEC.

La presentazione della domanda di saldo oltre i sessanta (60 giorni) di cui sopra, comporta la decadenza della domanda e la revoca del contributo.

La spesa effettuata deve essere comprovata da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo, fatto salvo quanto disposto dalla normativa in materia di appalti pubblici.

Nel caso in cui l'investimento completato abbia comportato un maggior costo rispetto alla spesa ammessa approvata con il provvedimento di concessione non sarà comunque riconosciuto alcun incremento del contributo concesso.

La documentazione da presentare a corredo delle domande di pagamento è elencata all'articolo 16 del bando pubblico.

La commissione incaricata dell'istruttoria delle domande di pagamento può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del perfezionamento dell'istruttoria sulla base delle specificità del progetto.

La documentazione presentata a corredo delle domande di pagamento deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Le domande di pagamento, e relativi allegati, possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione, solo nel caso di errori palesi come definiti dal bando pubblico.

Le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia, se la struttura competente per l'istruttoria ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un "controllo in loco" o se da un "controllo in loco" emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze. Il ritiro riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti.

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa), in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di gestione e dall'Organismo pagatore (AGEA). Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

Le operazioni finanziate possono essere selezionate a campione per essere oggetto di controlli in loco, ai sensi degli artt. 49-51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono svolti dalle ADA competenti per territorio, con le modalità previste dal bando, articolo 17.

Gli investimenti materiali previsti dal progetto realizzato sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni di cui all'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché ogni altro impegno previsto nel PSR o nell'atto di concessione del contributo.

I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate ai suddetti impegni e per le quali è stato pagato il saldo.

Articolo 8 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Per le sanzioni si applicano le disposizioni recate dall'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo" nonché quanto previsto con la D.G.R. n.133/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e s.m.i., ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie false, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebitato.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore, da parte della stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

Articolo 9 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente provvedimento di concessione, si fa riferimento al bando pubblico approvato con determinazione 18 aprile 2023, n. G05285 e, per quanto non esplicitamente ivi stabilito, alla D.G.R. n. 147/2016 e ss.mm.ii., alla D.G.R. n. 133/2017 e ss.mm.ii. e alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile on line sul sito <http://www.regione.lazio.it/bur>.

Le normative applicabili, i documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono altresì pubblicati sul sito http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/ e sul sito <http://www.lazioeuropa.it/>

Il presente provvedimento e gli atti conseguenti possono essere impugnati dinanzi al Tribunale Ordinario, nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti che disciplinano la materia.

Le controversie che insorgessero tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.



REGIONE
LAZIO



_____ li _____ / _____ / _____

Il Dirigente dell'area

Cognome e nome _____

Firma _____

ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE

Codice Unico di Progetto (CUP):

Il Sottoscritto _____

in qualità di titolare/legale rappresentante di (ente, società, ecc.) _____

proponente la domanda di sostegno n. _____ **del** _____

di cui al provvedimento di concessione n. _____ **del** _____

CUAA _____

DICHIARA

di aver preso atto delle clausole e delle prescrizioni, nonché degli obblighi, degli impegni e di quanto contenuto e citato nel provvedimento di concessione n. _____ del _____ emesso dall'Area Decentrata Agricoltura Lazio _____ ai quali è subordinata l'erogazione degli aiuti concessi e di accettarli senza riscontrare motivi ostativi, rinunciando a opporre riserve di qualsiasi genere.

In allegato: copia fronte/retro del documento di riconoscimento

Luogo _____ , **data** ___/___/___

Firma _____

N.B.: Il presente atto di concessione, firmato in ogni pagina, unitamente alla presente attestazione debitamente firmata per accettazione deve essere inviato via PEC all'Area Decentrata Agricoltura che ha adottato il provvedimento di concessione.